

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA RIFIUTI

(T.A.R.I.)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 23/05/2022

Indice

- Articolo 1 - Istituzione della TARI
- Articolo 2 - Presupposto
- Articolo 3 - Soggetto passivo
- Articolo 4 - Superficie imponibile
- Articolo 5 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Articolo 6 - Copertura dei costi del servizio rifiuti
- Articolo 7 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.
- Articolo 8 - Riduzione per fuori zona.
- Articolo 9 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari.
- Articolo 10 – Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito TARI
- Articolo 11 - TARI giornaliera
- Articolo 12 - applicazione del tributo provinciale
- Articolo 13 - determinazione della TARI con metodo normalizzato
- Articolo 14 - Articolazione della TARI.
- Articolo 15 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.
- Articolo 16 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.
- Articolo 17 - classificazione delle categorie con omogenea potenzialità.
- Articolo 18 - Dichiarazione
- Articolo 19 - Versamenti e gestione
- Articolo 20 – Norma di rinvio

Articolo 1 - Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e' istituita la TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto prodotti in azienda. Di contro sono considerati urbani i rifiuti prodotti dagli agriturismi e quelli prodotti in forma ambulante sul territorio comunale dagli agricoltori, quando lo svolgimento della attività è comune a quello di altri tipi di attività, posto che diversamente sarebbe distolto il principio di libera concorrenza.;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

Articolo 2 - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4 - Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie minima assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

5. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del decreto legislativo 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi hanno diritto alla riduzione della sola quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo; le medesime utenze effettuano entro il 31 maggio la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Tale opzione deve essere comunicata al gestore del servizio, ai fini della sospensione o la riattivazione del servizio pubblico, anche ai fini della quantificazione dei costi complessivo del servizio pubblico. In ogni caso per tutte le utenze non domestiche è dovuto il pagamento della quota fissa e la riduzione della quota variabile è proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo tramite soggetti autorizzati. A tal fine tutte le utenze non domestiche sono tenute a presentare a pena di decadenza la documentazione prescritta entro il mese di Aprile dell'anno successivo, ai fini della riduzione della quota variabile della tariffa.

5 bis. Non sono considerati rifiuti urbani (ex speciali) i rifiuti che si formano nelle aree produttive vere e proprie di attività industriali con capannoni di produzione. Per tali attività, sono invece normalmente assoggettati al tributo, sia per la quota fissa che per quella variabile, i depositi e i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, come pure gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che vanno assoggettati nella categoria specifica di utilizzo o in quella prevalente, fatta salva la riduzione proporzionale della sola quota variabile rapportata alle quantità documentate di rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo.

6. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione della superficie
– lavanderie a secco, tintorie non industriali	10%
– laboratori fotografici, eliografie	10%
– autoriparatori, elettrauto.	20%
- distributori di carburante	10%
– studi dentistici, radiologici e lab. odontotecnici.	10%
– laboratori di analisi	10%

- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- allestimenti, insegne.	10%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	10%
- Aziende che utilizzano fitofarmaci e ne dimostrano lo smaltimento diretto	10%

7. Nel caso in cui si verificano contemporaneamente tutte le seguenti situazioni:

- contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali;
 - impossibilità di individuare esattamente le superfici dei locali che generano rifiuti speciali, sia a causa dell'uso promiscuo dei locali stessi, sia per la particolarità dell'attività esercitata;
 - esercizio di un'attività non considerata nel precedente comma 2, e ad esse non assimilabili per analogia;
- è applicata una riduzione forfettaria del 20%, previa presentazione di idonea documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Articolo 5 - Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, con calcolo giornaliera, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dalle tabelle 3 e 4 allegate al predetto decreto, con esclusione della categoria concernente l'attività di produzione industriale in capannoni.

Articolo 6 - Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti urbani (ex speciali) al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 7 - Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio.

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 8 - Riduzione per fuori zona.

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dello insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

Articolo 9 - Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari.

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

2. le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZION E
1	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune	15%
2	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale .	15%
3	Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.	30%

3. Le riduzioni di cui al precedente punto 2 della tabella, sono applicate a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.

4. Le riduzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del Comune.

Articolo 10 – Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito TARI

1. Il consiglio comunale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 11 - TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (ex assimilati) prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione.

2 bis. Ai sensi del comma 842 dello articolo 1 della legge 160/19 la TARI non trova applicazione per le occupazioni temporanee effettuate nelle aree mercatali.

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 12 - applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

Articolo 13 - determinazione della TARI con metodo normalizzato

1. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 14 - Articolazione della TARI.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Articolo 15 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da due o più nuclei familiari, il numero dei componenti il nucleo familiare corrisponde al numero complessivo dei componenti i nuclei occupanti l'alloggio. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato in maniera presuntiva sulla base della seguente tabella di trasformazione :

- n. 1 componenti sino a 50 mq.;
- n. 2 componenti da 51 a 110 mq.;
- n. 3 componenti da 111 a 150 mq.;
- n. 4 componenti da 151 a 230 mq.;
- n. 5 componenti da 231 a 300 mq.;
- n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 300 mq.

Al fine di stabilire la classe di tassazione si considera la sola superficie della unità abitativa (intesa come immobile di categoria catastale A, escluso A/10), escludendo la superficie delle pertinenze. Solo nel caso in cui il soggetto passivo non possieda o detenga immobili ad uso abitativo, si considera la superficie dell'unità più grande. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata nel precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Articolo 16 - Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l'individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

4. Fino all'adozione di sistemi di misurazione, il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

5. La quota variabile non è applicata alle pertinenze delle utenze sia domestiche che non domestiche, ma solo alla utenza principale;

6. Nel caso di detentori di solo pertinenze, quali box, garage e simili la parte variabile è calcolata considerandola utenza domestica composta da un solo componente.

Articolo 17 - classificazione delle categorie con omogenea potenzialità.

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle allegate al presente regolamento, applicando, di regola, i coefficienti minimi ivi previsti dalle tabelle allegate al DPR 158/99.

2. Nel caso di attività non comprese nelle categorie annoverate in tale decreto si procede per analogia alla attribuzione della categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla tipologia di rifiuti prodotti.

Articolo 18 - Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2. L'obbligo di dichiarazione sussiste per le nuove utenze e anche nei casi in cui sussistano variazioni che incidono su corrispettivo dovuto o quando l'utente ritenga di essere escluso totalmente o parzialmente dalla presente tariffa, fermo restando che il presupposto impositivo è costituito dalla idoneità delle superfici detenute a produrre rifiuti, dovendo con la dichiarazione l'utente indicare i motivi dell'inidoneità delle superfici a produrre rifiuti e non il non uso dei medesimi.

Articolo 19 - Versamenti e gestione

1. Il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed, in subordine, alle disposizioni regolamentari del Comune.